



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/74/3271

Roma, 8 marzo 2010

OGGETTO: Criteri e modalità per la fruizione della mensa obbligatoria di servizio e dei ticket restaurant.
Richiesta chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 737/2009/p.s. del 9 dicembre 2009, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha rappresentato che, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio relativamente al caso specifico di Forte Ostiense, le disposizioni emanate in materia sono state impartite sulla base di normative e circolari vigenti.

Pertanto le osservazioni del TAR in merito ai due istituti delle convenzioni e dei buoni pasto devono comunque essere vincolate alle dotazioni di bilancio; infatti i diversi livelli di spesa di € 4,65 per le prime e di € 7,00 per i secondi devono essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione, fermo restando che la copertura finanziaria per l'adeguamento dei tickets, intervenuta a seguito dell'ultima contrattazione (DPR 51/2009), è da intendersi riferita esclusivamente all'attuale ammontare di buoni pasto erogati su tutto il territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni normative e circolari.

Pertanto l'introduzione di nuovi criteri che comportino nuove o maggiori spese dovranno trovare un'adeguata copertura finanziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Per quanto attiene, invece, le problematiche relative agli alloggi di servizio, si fa presente che il comma b) dell'art. 1, della legge 18/5/1989, n. 203, attribuisce il diritto al pasto a coloro che non sono in condizioni di allontanarsi dal luogo di servizio in tempo utile per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; pertanto, si presume che il personale che ha il domicilio nella stessa sede dove presta lavoro, in virtù della concessione dell'alloggio di servizio, ha il tempo sufficiente per consumare il pasto.

Infine, l'esigenza di elevare il valore delle convenzioni con esercizi privati di ristorazione potrà essere risolta mediante apposito intervento di modifica dell'art. 35, 1° comma, del DPR 16/3/1999, n. 254, previa individuazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(A. Pazzanese)